



Camera di Commercio
Genova



GUIDA 6

**GUIDA PER LA CREAZIONE
DI RETI TRA IMPRESE**

Guida per la creazione di Reti tra Imprese

Caro Lettore, questa brevissima guida fa parte di una collana patrocinata dalla Camera di Commercio di Genova, dedicata a coloro che operano nel mondo dell'impresa, che affrontano quotidianamente i problemi, le difficoltà e le insidie tipiche del mondo del lavoro e che tentano di orientarsi in una complessa e spesso farraginoso legislazione.

La continua produzione normativa, i continui cambiamenti, il frequente sovrapporsi di disposizioni non sempre chiare, spesso contraddittorie, talvolta inapplicabili rappresentano oggi problemi rilevanti per ogni azienda.

Chi scrive assiste imprenditori da oltre venti anni ed è giunto spesso ad affermare, neppure troppo provocatoriamente, che per facilitare le aziende, per consentirne la sopravvivenza e dare impulso all'economia sarebbe enormemente più utile abrogare norme piuttosto che emanarne continuamente di nuove.

Sarebbe molto più utile liberare almeno le piccole imprese da alcuni obblighi adempimenti burocratici e fiscali, spesso rispettati solo da una minima parte di zelanti operatori, che continuare a gravare le imprese di sempre nuovi doveri amministrativi, talvolta totalmente

inutili. È il caso di alcune delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, privacy, antiriciclaggio. Norme che rappresentano principalmente costi senza che nessuno degli utenti possa comprenderne l'utilità.

Con ciò non si intende affermare che tutte le regole siano inadeguate. Solo, molte di esse sono eccessivamente complesse per un piccolo imprenditore, impegnato quotidianamente a lavorare, a produrre ricchezza e lavoro ed impossibilitato ad aggiornarsi costantemente.

La collana si pone l'obiettivo di fornire proprio al piccolo imprenditore e all'artigiano gli strumenti per essere a conoscenza delle vigenti norme, nell'ottica di semplificarne l'operato consentendogli di avere una visione semplice, sintetica, il più possibile schematica su questo complesso quadro normativo.

Non solo. Laddove possibile questa collana di guide si pone l'ulteriore obiettivo di consentire a tutti gli operatori di sfruttare le opportunità che talvolta la normativa stessa offre, come nel caso della disciplina della rete tra imprese o delle nuove norme in materia di lavoro.

Ciò perché, come qualcuno molto autorevolmente ha affermato in passato, quasi sempre "dietro un problema si nasconde una opportunità" (Galileo Galilei).

Iconografia

www.freeimages.com
www.vettorialigrtis.com
www.vectoropenstock.com

Capitoli:

- La Rete tra Imprese
- Le parole chiave
- L'elasticità
- Perché stipulare un contratto di rete
- Alcuni vantaggi e alcune agevolazioni normative per la rete
- La rete contratto e la rete soggetto
- Quali sono le caratteristiche necessarie in un contratto di rete
- L'organo comune
- Il fondo comune
- Come giungere alla stipulazione in quattro passaggi
- Le differenze (rectius: gli elementi caratteristici) di alcuni contratti esistenti rispetto alla rete
- Appendice normativa: le norme di riferimento
- Le statistiche

La Rete tra Imprese

La Rete tra imprese è un accordo tra imprenditori avente ad oggetto la collaborazione e rappresenta un modello imprenditoriale alternativo rispetto a quello individualistico tipico del nostro tessuto economico. Lo scopo principale delle Reti è quello di raggiungere degli obiettivi comuni di incremento della capacità innovativa e per questo della competitività aziendale. La legge prevede ampia autonomia contrattuale per adeguare gli obblighi giuridici agli scopi e agli

obiettivi che le imprese in rete vogliono ottenere. Sulla base di un programma comune, le imprese in rete possono:

- Esercitare in comune attività di impresa
- Collaborare nell'ambito delle rispettive imprese
- Scambiare know-how o prestazioni industriali, commerciali, tecnologiche

Le parole chiave

- Rete: si intende con la parola rete ogni accordo tra imprenditori finalizzato ad accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato.
- Programma di rete. È il vero centro del contratto, il canovaccio intorno al quale si sviluppa la rete. È la strategia sulla base della quale gli imprenditori in rete si impegnano a collaborare, a scambiarsi informazioni o prestazioni o ad esercitare in comune una o più attività rientranti

nell'oggetto della propria impresa.

- Fondo comune. Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune per il raggiungimento degli obiettivi e la realizzazione del programma.
- Organo comune. Per le stesse ragioni il contratto può prevedere la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso.
- Rete contratto. Il contratto di rete anche se

prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica. Resta un accordo di collaborazione tra gli imprenditori che mantengono la loro individualità.

- Rete soggetto. Gli imprenditori possono però prevedere l'attribuzione al contratto stesso di soggettività giuridica, in presenza di un fondo comune. In tale ipotesi la Rete diventa un vero e proprio soggetto.

- Forma. Per acquistare la soggettività giuridica il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 827

- Pubblicità. Il contratto di rete è soggetto a

iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante. La rete dotata di fondo comune e costituita con le forme indicate, può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede la rete acquista soggettività giuridica.

- Decorrenza. L'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari.

- Durata. La durata è determinata liberamente dai partecipanti.

L'elasticità

L'elasticità è una caratteristica basilare del contratto di rete. Il legislatore ha delineato lo schema base, lo scheletro della rete. Spetta agli imprenditori dare forma alla rete intorno a tale schema di base.

Sotto tale aspetto all'imprenditore è riconosciuta la più ampia elasticità e l'adattabilità del contratto ad ogni esigenza. La rete si presta così alla possibilità di rispondere alle esigenze di piccole imprese come di grandi imprese. Essa può andare incontro alle esigenze di piccole, medie e grandi imprese. Può svolgere compiti limitati o assolvere a compiti di massima importanza nell'interesse delle imprese

partecipanti.

In sintesi gli imprenditori possono plasmare liberamente il contratto di rete a seconda delle proprie esigenze.

Infatti i partecipanti possono definire con la massima libertà:

- L'oggetto della loro collaborazione;
- Gli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva;
- Il programma di rete;
- I diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante;



- Le modalità di realizzazione dello scopo comune;
- La durata del contratto;
- Il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto;
- I poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza

del contratto;

- Le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo.

Perché stipulare un contratto di rete

È vero, come sostenuto da alcuni, che la rete è una espressione che va di moda.

Effettivamente gli strumenti per realizzare forme di collaborazione atipica tra imprese esistevano già. Il nostro ordinamento consente la stipulazione di contratti atipici (non previsti dal codice) alla sola condizione che essi perseguano interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento.

Non vi è dubbio però che con l'introduzione di questa forma contrattuale, il legislatore ha inteso incentivare gli imprenditori alla collaborazione nella speranza che essi realizzino una più spiccata tendenza alla competitività.

Ed è altrettanto vero che lo scopo si sta raggiungendo se solo si considera il numero di reti

che sono state avviate (vedi ultimo capitolo della presente guida).

Inoltre, con l'introduzione del pur perfettibile meccanismo delle reti, il legislatore ha sgravato gli imprenditori dall'obbligo di inventare e studiare le forme da attribuire alle loro idee di collaborazione e le modalità attraverso le quali realizzarle.

Fino ad oggi si erano disciplinate per legge, o inventate, numerose forme di collaborazione.

Alcuni esempi:

- Il consorzio: si tratta di un contratto con il quale più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese;



- Le società consortili: organizzazioni che mantengono lo scopo di un consorzio perseguendolo in forma societaria.

- L'ATI e l'RTI: per associazione temporanea di imprese, o raggruppamento temporaneo di imprese, spesso indicate con gli acronimi ATI o RTI, si intende una forma giuridica nella quale più imprese si uniscono per partecipare insieme alla realizzazione di un progetto specifico.

- Lo specifico scopo può essere la partecipazione a gare d'appalto per le quali le singole imprese non possiedono, individualmente, tutte le competenze operative, caratteristiche, categorie o classifiche richieste nel bando.

- L'associazione in partecipazione: è uno dei contratti tipici disciplinati dal codice civile. L'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.

- Le società di persone e le società di capitali: anche attraverso la costituzione di una società di persone o di una società di capitali più imprese possono collaborare in una attività di impresa per dividere gli utili derivanti dalla stessa.

A queste forme se ne aggiungono altre di derivazione anglosassone o internazionale:

- Il consortium agreement: ha per oggetto la collaborazione tra più imprese, di norma ciascuna dotata di specifiche risorse tecniche, per l'esecuzione di contratti di appalto di rilevante entità per la realizzazione di opere o impianti.

- La contractual joint venture: si tratta in

un articolato rapporto di collaborazione tra parti, le quali, ciascuna mantenendo la sua autonomia e senza costituire alcun vincolo societario, stabiliscono regole per la gestione in comune di molteplici attività economiche.

- Il gruppo economico di interesse europeo (GEIE) che si sostanzia in una sorta di consorzio cui devono essere parte soggetti stranieri e avente lo scopo di agevolare e sviluppare l'attività economica dei suoi membri ad aumentare o migliorare i risultati di tale attività.

Oggi il legislatore ha fornito lo strumento per poter realizzare le più diverse forme di collaborazione con un'unica, semplice ed estremamente elastica forma contrattuale.

Sotto la disciplina della rete si possono realizzare tutti gli obiettivi che fino ad oggi si realizzavano gli scopi dei consorzi, delle ATI e di tutte le altre forme contrattuali accennate con il vantaggio, offerto dalle reti, di una maggiore elasticità. Ciò poiché secondo la definizione le imprese possono esercitare in comune attività di impresa, collaborare nell'ambito delle rispettive imprese o scambiare know-how o prestazioni industriali, commerciali, tecnologiche.

Di più, con il contratto di rete si possono realizzare anche obiettivi più ambiziosi, consistenti nello scambio di informazioni.

La rete è infatti ogni accordo tra imprenditori finalizzato ad accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato che si realizzi attraverso un programma.



Alcuni vantaggi e alcune agevolazioni normative per la rete

La stipulazione del contratto di rete comporta, in termini potenziali, una serie di vantaggi immediatamente conseguenti all'avvio di una collaborazione o di uno scambio tra imprenditori, che determina l'acquisizione dei punti di forza dei partner.

Tra questi vantaggi si possono elencare principalmente e sinteticamente:

- L'accrescimento delle competenze e del know how;
- La maggiore visibilità;
- La maggiore efficienza;
- L'aumento della competitività;
- Il contenimento dei costi;
- La maggiore creatività;
- L'ingresso in nuovi mercati;
- La facilitazione dell'accesso al credito e ai finanziamenti pubblici;
- La maggior facilità di acquisizione di certificazioni di qualità o marchi commerciali.

Questi vantaggi automatici e connaturati allo sviluppo delle risorse delle singole imprese tramite l'accesso alla rete si traducono in definitiva in una opportunità di aumento di fatturato.

Vi sono poi gli interventi normativi a favore delle reti.

In materia di lavoro:

Con la Legge n. 99 del 9 agosto 2013, pubblicata in G.U. n. 196 del 22-08-2013 ed entrata in vigore il 23 agosto 2013, è stato convertito, con modifiche, il Decreto Legge n. 76 del 28 giugno 2013, (cd. "DL Lavoro"). Con questa Legge sono state introdotte due importanti novità nel panorama giuslavoristico

del nostro ordinamento: innanzitutto all'art. 30 del D.Lgs.276/2003 (cd. "Riforma Biagi") è stata aggiunta una previsione secondo la quale il distacco di personale, tra imprese aderenti ad un contratto di rete, trova la propria causa giustificatrice nel contratto di rete stesso. Pertanto, in forza dell'operare della rete si ha un automatico riconoscimento dell'interesse della parte distaccante, semplificando così le procedure per la realizzazione del distacco. In secondo luogo, la novella introduce la possibilità, per le imprese in rete, di gestire i dipendenti in regime di codatorialità.

In materia di appalti pubblici:

Le reti d'impresa sono state inserite tra le forme di aggregazione ammesse alla partecipazione delle gare di appalto dal Decreto Sviluppo-bis (DL 179/2012, conv. in L. 221/2012).



Infine incentivi e contributi.

In termini di incentivazione va sottolineato che La Banca Europea per gli investimenti, nell'ambito di questa strategia, ha sottoscritto diversi accordi con istituti di credito per il riconoscimento di linee di credito alle reti, linee che potranno coprire anche la totalità dei costi necessari per la costituzione di un contratto.

Inoltre quindici Regioni hanno attivato interventi ad iniziare dal 2010 ad oggi.

La Toscana è prima nel numero di strumenti attuati nel 2014, seguita da Liguria, Campania, Umbria e Veneto.

Va sottolineato che nel quadriennio dall'inizio degli stanziamenti alla fine del 2014 i progetti finanziati dai bandi regionali hanno premiato quasi settecento reti.



La rete contratto e la rete soggetto

- Rete contratto. Il contratto di rete anche se prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica. Resta un accordo di collaborazione tra gli imprenditori che mantengono la loro individualità.

- Rete soggetto. Gli imprenditori possono però prevedere l'attribuzione al contratto stesso di soggettività giuridica, in presenza di un fondo comune. In tale ipotesi la Rete diventa un vero e proprio soggetto. Le principali differenze schematicamente.

Requisiti	Rete - contratto	Rete - soggetto
Forma del contratto	Atto pubblico, scrittura privata autenticata, atto firmato digitalmente (firma digitale, art. 24 del CAD o firma elettronica autenticata, art. 25 del CAD)	Atto pubblico, scrittura privata autenticata, atto firmato digitalmente con firma elettronica autenticata (SOLO art. 25 del CAD)
Codice fiscale	Sì	Sì
Partita IVA	No	Sì
Denominazione e sede della rete	Facoltativo/ obbligatorio se c'è il fondo comune	Obbligatorio
Organo Comune	Facoltativo	Obbligatorio
Fondo comune	Facoltativo	Obbligatorio



Agevolazioni e opportunità	Rete -contratto	Rete-soggetto
Agevolazioni fiscali	Sì, se c'è il fondo comune	No
Co-datorialità e distacco del lavoratore	Sì	Sì
Partecipazione ad appalti	Sì, purché sia negli obiettivi della Rete	Sì, purché sia negli obiettivi della Rete

Adempimenti	Rete -contratto	Rete-soggetto
Pagamento diritto annuale camerale	no	Sì
Deposito situazione patrimoniale	Obbligatorio se c'è il fondo	obbligatorio
Partecipazione ad appalti	Sì, purché sia negli obiettivi della Rete	Sì, purché sia negli obiettivi della Rete



Quali sono le caratteristiche necessarie in un contratto di rete

Il contratto di rete necessita di pochi elementi formali ma che tuttavia devono essere presenti.

- Il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante;
- L'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti;
- Le modalità concordate con gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;
- La definizione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante;
- Le modalità di realizzazione dello scopo comune;
- Qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché le regole di gestione del fondo medesimo;
- La durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause

facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo;

- Se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto;

- Le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo.



L'organo comune

- L'organo comune, se esistente, deve essere indicato nel contratto il quale ne indica il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale e gli attribuisce i poteri di gestione e di rappresentanza.
- L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettività giuridica e, in assenza della soggettività, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso, nelle procedure

di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento, nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza.

Il fondo comune

Qualora sia prevista la costituzione la rete è dotata di fondo comune.

In tal caso:

- Le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune;
- Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della

società per azioni, e la deposita presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede;

- Il contratto stabilisce la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché le regole di gestione del fondo medesimo;
- Se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato, costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile.



Come giungere alla stipulazione in quattro passaggi

- Individuazione degli obiettivi strategici;
- Definizione del programma;
- Individuazione del soggetto attuatore o dei soggetti attuatori;
- Individuazione delle regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti.
- Le differenze (rectius: gli elementi caratteristici) di alcuni contratti esistenti rispetto alla rete

È opinione di chi scrive che attraverso la rete si possano realizzare gli scopi caratteristici di molte figure aggregative esistenti.

In realtà infatti gli obiettivi e le attività tipiche di consorzi, di ATI, etc. possono essere realizzati attraverso la stipulazione di contratti di rete alla condizione che questi rivestano anche le caratteristiche di forma dei contratti in questione.

Paragonando gli istituti giuridici agli insiemi in geometria, si può dire che, la rete rappresenta un cerchio, un insieme, nel cui ambito possono rientrare altre figure, altri insiemi più piccoli: i consorzi, le ATI.

In sostanza la rete è una figura elastica, in grado di farsi consorzio o ATI in caso di necessità.

Non si può pertanto parlare di vere e proprie differenze tra le reti e tali istituti ma solo indicare le caratteristiche tipiche di tali istituti

Così ad esempio, volendo individuare i principali elementi caratteristici del contratto di Rete rispetto ad alcune forme aggregative si noterà che, per esempio, i consorzi e le ATI si caratterizzano in assoluto rispetto alle reti per alcuni aspetti specifici come riportato nella seguente tabella.

Tali caratteristiche specifiche dei contratti esistenti tuttavia

non devono indurre a considerare le stesse come elementi differenziatori rispetto alle reti.

Invero sarà sufficiente che un contratto di rete assuma le caratteristiche di forma delle singole forme aggregative per far sì che un contratto di rete possa essere rete-consorzio, rete-ATI.

A titolo di esempio va evidenziato che il consorzio e la rete sono istituti che la dottrina dominante tende a distinguere. Si reputa che il consorzio abbia natura e scopo parzialmente diversi rispetto a quelli della rete: in massima sintesi, il primo riguarda "fasi" dell'attività delle imprese consorziate, la seconda mira ad uno scambio di informazioni per il miglioramento della competitività e ha oggetto elastico.

Vi è però chi ritiene che, soprattutto nel caso del consorzio con attività esterna e nel caso della rete soggetto, si tratti di due istituti parzialmente diversi e parzialmente identici, con alcune caratteristiche in comune e altre differenti.

In effetti la normativa lascia una certa elasticità: le reti sono concepite come strumenti adattabili. Il consorzio, con attività esterna, potrebbe essere un mezzo per raggiungere il fine, un modo concreto di applicare il concetto di rete.

Purtroppo non esiste giurisprudenza sul punto, considerata la recente introduzione della norma, la più recente modifica e la recentissima applicazione dell'istituto.

Personalmente sono d'accordo con la seconda impostazione: non ritengo sia corretto escludere a priori che la rete possa essere consorzio e che il consorzio possa essere rete, a patto che si rispettino i requisiti essenziali di forma e contenuto di entrambi.

Le statistiche

Le imprese che hanno stipulato un contratto di rete, divise per regione.

Abruzzo	638
Basilicata	146
Calabria	303
Campania	521
Emilia-Romagna	1.217
Friuli-Venezia Giulia	377
Lazio	916
Liguria	310
Lombardia	2.259

Marche	410
Molise	38
Piemonte	513
Puglia	654
Sardegna	344
Sicilia	228
Toscana	1.139
Trentino-Alto Adige	206
Umbria	260
Valle d'Aosta	14
Veneto	961

Dati aggiornati al 3 luglio 2015

	CONTRATTO DI RETE	CONSORZIO	ATI
OGGETTO	<p>Contratto di aggregazione con cui le imprese possono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - collaborare, ovvero, - scambiarsi informazioni e prestazioni, ovvero, - esercitare in comune una o più attività rientranti nel proprio oggetto sociale. <p>Quindi la rete può riguardare ambiti più ampi rispetto alle fasi dell'attività di impresa. Le attività da svolgere con il contratto di rete costituiscono il PROGRAMMA COMUNE. Può concorrere alle gare di appalto (art. 34 e 37 d.lgs. 163/06).</p>	<p>Organizzazione comune per lo svolgimento di determinate FASI delle imprese.</p>	<p>Associazione temporanea tra imprese per poter far fronte ad un'esigenza/attività puntuale.</p>
FORMA	<p>Atto pubblico o scrittura privata autenticata. Atto firmato digitalmente ex art. 24 o 25 C.A.D. (d.lgs.82/2005). Aperto all'adesione successiva di altre imprese.</p>	<p>Atto pubblico o scrittura privata autenticata. Aperto all'adesione successiva di altre imprese.</p>	<p>Il mandato all'impresa mandataria deve risultare da scrittura privata autenticata (art. 37, 15 co. d.lgs.163/2006). Partecipazione limitata ai soli aderenti e attribuzioni ripartite in base alle specifiche competenze.</p>
ORGANIZZAZIONE	<p>L'istituzione degli elementi organizzativi (fondo patrimoniale comune ed organo comune) è rimessa alla determinazione delle parti contraenti. Da un'iniziale configurazione senza elementi organizzativi si può passare ad una forma dotata di elementi organizzativi.</p>	<p>Contributi patrimoniali e organi consortili sono elementi costitutivi</p>	<p>Mandato collettivo speciale con rappresentanza, gratuito, irrevocabile conferito ad una delle imprese partecipanti quale mandataria.</p>

	CONTRATTO DI RETE	CONSORZIO	ATI
RESPONSABILITÀ	Al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli art. 2614 e 2615 2 co. c.c., in ogni caso, per le obbligazioni	Limitata al fondo consortile per le obbligazioni assunte in nome del consorzio. Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente con il fondo consortile. In caso di insolvenza nei rapporti tra consorziati, il debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione alle rispettive quote	Solidale nei confronti della stazione appaltante, dei subappaltatori e fornitori nelle ATI orizzontali/Nelle ATI verticali, per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità Solidale dell'impresa mandataria.
DURATA	Durata prestabilita e rinnovabile in base alla volontà dei contraenti.	Durata prestabilita (in mancanza di previsione la durata è decennale).	Sino al completamento dello specifico appalto per cui le imprese si sono associate.
PUPUBBLICITÀ	<p>Obbligo di iscrizione al Registro Imprese nella sezione in cui è iscritta ciascuna impresa (medesimo obbligo anche in caso di nuove adesioni). Se la rete acquista soggettività giuridica, la rete si iscrive in un'apposita posizione nella sezione ordinaria del Reg.Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede.</p> <p>La determinazione di obiettivi strategici differenzia il contratto di rete da altri strumenti contrattuali di aggregazione (franchising, subfornitura).</p> <p>Protagoniste della rete sono le imprese, le quali, con il contratto di rete, condividono un programma e degli obiettivi pur mantenendo la propria autonomia.</p> <p>Il contratto di rete può essere strumento trasversale, con cui si possono aggregare imprese appartenenti a settori diversi, di dimensioni diverse.</p>	Obbligo di iscrizione al Registro Imprese e deposito situazione patrimoniale per consorzi con attività esterna.	Nessun obbligo pubblicitario.

Appendice normativa: le norme di riferimento

Le imprese che hanno stipulato un contratto di rete, divise per regione.

Abruzzo	638
Basilicata	146
Calabria	303
Campania	521
Emilia-Romagna	1.217
Friuli-Venezia Giulia	377
Lazio	916
Liguria	310
Lombardia	2.259
Marche	410

Molise	38
Piemonte	513
Puglia	654
Sardegna	344
Sicilia	228
Toscana	1.139
Trentino-Alto Adige	206
Umbria	260
Valle d'Aosta	14
Veneto	961

Dati aggiornati al 3 luglio 2015

Appendice normativa: le norme di riferimento

- Art. 3, comma 4-ter del D.L. n. 5 del 10 febbraio 2009, contenente proprio la disciplina del contratto di rete, è stato modificato nel corso del tempo.
- Dall'Art. 1, comma 1, della l. n. 99/2009, che ha introdotto l'autonomia patrimoniale perfetta a favore delle reti d'impresa;
- Dall'Art. 42 del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, che ha introdotto una rilevante agevolazione fiscale a favore delle imprese che sottoscrivano o aderiscano ad un contratto di rete consistente nella detassazione della quota di utili impiegata negli investimenti previsti dal programma di rete;
- Dall'art. 45 del D.L. n. 832/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134/2012, che aveva previsto la possibilità (successivamente negata) che, laddove fosse prevista la costituzione di un fondo comune, l'iscrizione del contratto di rete al Registro delle imprese fosse unica e avvenisse nel Registro competente in base alla sede della rete. La Legge n. 134/2012 ha, in aggiunta, affermato che le modifiche al contratto di rete devono essere redatte e depositate per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo, presso la sezione del Registro delle imprese in cui si è iscritta la stessa impresa. L'Ufficio del Registro delle imprese deve dunque provvedere alla comunicazione dell'avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete a tutti gli altri uffici del Registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno d'Ufficio alle relative annotazioni della modifica. Inoltre, se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi

alla sezione ordinaria del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede;

- Dal D.L. n. 179/2012 (decreto Sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221/2012, che ha soppresso la semplificazione pubblicitaria di cui al punto precedente, prevedendo che il sistema di pubblicità legale si realizzi validamente solo iscrivendo il contratto nella sezione ordinaria del Registro delle imprese presso cui è iscritto ciascuna impresa partecipante alla rete.
- Infine, con la Legge di Stabilità 2013 (Legge 24/12/2012, n. 228), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 Dicembre 2012 (Suppl. ordinario n. 212), entrata in vigore il 1° gennaio 2013, è stato introdotto un credito d'imposta per e reti d'impresa che investono direttamente in ricerca e sviluppo o affidano attività di tale ambito a Università, Enti pubblici di ricerca o Organismi di ricerca. Il D.I. 26 giugno 2012, concernente modifiche ed integrazioni ai criteri e alle modalità per la concessione della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 193 del 10 agosto 2012, individua, per gli interventi al Fondo, in relazione a tipologie di operazioni finanziarie, categorie di imprese beneficiarie, settori economici di appartenenza e aree geografiche: la misura della copertura degli interventi di garanzia e controgaranzia; la misura della copertura massima delle perdite; l'importo massimo garantito per singola impresa; la misura delle commissioni per l'accesso alla garanzia. Il decreto azzerava la commissione per alcune categorie tra le quali rientrano le imprese che hanno sottoscritto un contratto di rete.



Redatto dall'Avv. Aldo Bruzzone
Aggiornato al 30 ottobre 2015